

Sent. n. 125/2025 pubbl. il 11/07/2025
Rep. n. 125/2025 del 11/07/2025

RG 65/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 132-2/2024

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 11/07/2025**

**Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Elena Merlo	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 132-2/2024 r.g.
promossa da

Tacchi Sabrina
- ricorrente -
con l'avv. Armida Dal Bo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sabrina Tacchi, quale debitrice ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché la ricorrente risulta residente [REDACTED]

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un

Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6a31bfacbb9a38e832dee1a453d1a30e
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b6e6f49556b375
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5d5dfe857



contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che la ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- (tali essendo i valori patrimoniali rilevanti) non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in misura superiore [REDACTED]

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.



p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Sabrina Tacchi;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Marco Parpinel quale liquidatore;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- autorizza la ricorrente a utilizzare l'immobile ai fini cit. fino all'attuazione della vendita competitiva;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 10.7.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarni



